

Pierangelo Schiera. “Il diritto e lo Stato per Carl Schmitt, nella legittimazione del nazionalsocialismo. E oltre? Dallo Stato di diritto al costituzionalismo amministrativo”, *Conceptos Históricos*, 4 (6), pp. 72-102.

## RESUMEN

Carl Schmitt no fue solo un teórico de lo “político”, sino también un diagnóstico de su “tiempo”. *Realpolitik* y *Deutsche Wissenschaft* contra el neutralismo espiritual de la modernidad. Crítica de la secularización de la que nació el Estado moderno. Era preciso reconsiderar el Estado a partir de la condición [*status*] del pueblo alemán: es aquí donde reside lo político, con su contenido intrínseco de hostilidad, consistente en la designación del enemigo dentro del Estado. Crítica al Estado de derecho liberal decimonónico. En la *Verfassungslehre*, Carl Schmitt intenta justificar la transición al nuevo Estado en términos de continuidad histórica y lógica. Aquí se observa también la referencia a Sieyès, con la cual él cierra el círculo del constitucionalismo liberal. Poder constituyente y poder constituido se han fusionado en una sola realidad: aquella del Estado-movimiento-pueblo, propia del nazismo. Es el “Estado de derecho de Adolf Hitler”. Después de Schmitt, me parece imposible cualquier tipo de restauración del constitucionalismo y del Estado de derecho. Habrá que pensar un nuevo tipo de constitucionalismo: atento a la nueva dimensión global y a la vieja dimensión administrativa de la política, basado también en la autonomía de las fuerzas locales. Podría emerger una nueva forma de federalismo.

**Palabras clave:** *Diagnóstico del tiempo, Estado de derecho, nazismo, constitucionalismo, federalismo administrativo.*

## ABSTRACT

Carl Schmitt was not only a theorist of the “political”, but also a diagnosis of his “time”. *Realpolitik* and *Deutsche Wissenschaft* against the spiritual neutralism of modernity. Critique of the secularization from which the modern State was born. It was necessary to reconsider the State based on the German people’s condition [*status*]: it is here where the political resides with its intrinsic contents of hostility, which consists in the appointment of an enemy within the State. Critique of the liberal nineteenth-century rule of law. In *Verfassungslehre*, Carl Schmitt attempts to justify the passage toward the new State in terms of a historical and logical continuity. In there it can also be perceived the reference to Sieyès, with which he closed the circle of liberal constitutionalism. Constituent power and constituted power are now fused together in one sole reality: the one of the State-movement-people typical of Nazism. It is “Adolf Hitler’s rule of law”. After Schmitt, any kind of restoration of constitutionalism and the rule of law seems impossible to me. It is necessary to think about a new kind of constitutionalism: one that pays attention simultaneously to politics’ new global dimension together with its old administrative dimension, and which is also based on the autonomy of local forces. It could thus emerge a new form of federalism.

**Key words:** *Time Diagnosis, Rule of Law, Nazism, Constitutionalism, Administrative Federalism.*

Recibido el 24 de junio de 2018.

Aceptado para su publicación el 30 de octubre de 2018.

# Il diritto e lo Stato per Carl Schmitt, nella legittimazione del nazionalsocialismo

E oltre? Dallo Stato di diritto al costituzionalismo amministrativo

**Pierangelo Schiera**

Università di Trento, Italia  
pierangelo.schiera@unitn.it



A me non interessa qui entrare nel labirinto teologico-metafisico-politico di quel grand'uomo che certamente è stato –in tutti i possibili sensi del termine– Carl Schmitt. M'interessa la sua ibrida figura di grande teorico del politico, da una parte, e di diagnostico del suo tempo dall'altra. Cercherò perciò di concentrarmi sulla sua azione teorico-pratica negli anni cruciali della fine della Repubblica di Weimar, in stretta continuità con la salita al potere di Adolf Hitler e del suo nazionalsocialismo.

Non si può infatti negare che l'intervento di Schmitt nel dibattito di quegli anni<sup>1</sup> non si è limitato a dissertazioni di tipo tecnico-giuridico, come per la maggior parte dei suoi colleghi universitari, ma si è anzi concentrato sulla necessità di ritrovare un "centro di riferimento" capace di dotare di nuova legittimità l'esperienza politica tedesca sconvolta dall'esperienza della sconfitta. La Costituzione di Weimar del 1919 non era riuscita nell'intento; ma Schmitt, nella sua visione "realpolitica" ma

---

1 Recentemente: Austin Harrington. *German Cosmopolitan Social Thought and the Idea of the West. Voices from Weimar*. Cambridge, Cambridge University Press, 2016 (con mia recensione "Kultur and Civilisation: The Tradition of Deutsche Wissenschaft and Weimar Cosmopolitanism. A Review Essay", *Sociologica*, Vol. 11, N° 3, 2017 (disponibile in <https://doi.org/10.2383/89516>, accesso 24 maggio 2018), ma anche Stefan Breuer. *Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik*. Berlin, Akademie Verlag, 2012.

anche molto inquadrata nel mito della *Deutsche Wissenschaft* e in particolare della tradizione *rechtswissenschaftlich* della medesima, cerca di ricavare dal testo costituzionale vigente tutto il possibile per rilanciare un'ipotesi politica per lui valida.

Quanto poi l'abbiano spinto e sorretto in ciò le convinzioni che andava elaborando, su piani più astratti e sofisticati, negli stessi anni è un discorso che verrà certamente fuori ma non è al centro del mio interesse: anche se va detto che il *Begriff des Politischen* fa probabilmente da perno, in parallelo con la *Verfassungslehre* degli stessi anni,<sup>2</sup> nello scambio incessante fra lo Schmitt *Staatstheoretiker* e quello *Zeitdiagnostiker*.

Punto di partenza del ragionamento è la critica schmittiana al “neutralismo spirituale che è caratteristico della storia europea degli ultimi secoli”.<sup>3</sup> La quale storia, badiamo bene, è quella tutta “moderna”, che dal medioevo in poi ha poggiato in misura crescente sul rapporto fra tecnica scienza e politica.<sup>4</sup> Schmitt palesa qui l'ampio raggio della sua visione della storia che comprende appunto l'intero campo della cosiddetta secolarizzazione, che non è stata altro che un costante tentativo, ad opera della ragione, di neutralizzare il politico. Ma se tutto è spolticizzazione, dove starà il punto “storico” su cui le successive neutralizzazioni hanno agito? Questo punto è lo Stato –che noi chiamiamo “moderno”– come si è storicamente realizzato, nei modi diversi che si sanno, nell'Occidente europeo nei secoli che vanno all'incirca dal sedicesimo al diciottesimo.

“Il concetto di Stato presuppone quello di ‘politico’. Per il linguaggio odierno, Stato è lo *status* politico di un popolo organizzato su un territorio chiuso”.<sup>5</sup> Troppo poco per Schmitt per rispondere alla premessa da cui tutto parte: il concetto di “politico”. Questo è ciò che manca alla Germania di metà anni Venti per trasformare lo *status* della Repubblica di Weimar nello Stato-forte di cui la Germania post-bellica ha bisogno. Si tratta dunque di individuare l'elemento che rende storicamente “esclusiva” la situazione (*status*) di un popolo (quello tedesco del tempo di Weimar) per ridargli (al popolo stesso) dignità e vita, fungendo “da criterio nel caso decisivo”. Siamo sempre alla prima pagina de *Il concetto di “politico”*, che è appunto dedicata allo Stato, fino alla fine, in cui

2 Rispettivamente in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, N° 58, 1927, pp. 1-33; e München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1928.

3 Questo è il tema di fondo dello scritto “L'epoca delle neutralizzazioni e delle spolticizzazioni [Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitizierungen]”, frutto di una conferenza del 1929 e poi inserito da Schmitt nell'edizione del 1932 di *Der Begriff des Politischen*: pp.167-186 della traduzione italiana, in *Le categorie del “politico”*, a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera. Bologna, Il Mulino, 1972.

4 Va qui naturalmente confrontato il notissimo *Vorwort* di Max Weber a *Religion und Gesellschaft. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, editati dalla moglie Marianne nel 1920.

5 Carl Schmitt. *Le categorie del “politico”*... p. 101.

Schmitt afferma che “Tutti i caratteri di questa definizione –status e popolo– acquistano il loro significato solo grazie all’ulteriore carattere del ‘politico’ e divengono incomprensibili se viene fraintesa l’essenza di quest’ultimo”. Più concretamente, tutto funziona finché Stato e politico collimano, cioè “lo Stato ha il monopolio del ‘politico’”. Era questo il caso quando lo Stato o non riconosceva come controparte alcuna ‘società’ (come ancora nel XVIII secolo) oppure almeno si situava come potere stabile e separato dalla ‘società’ (come in Germania durante il XIX secolo e in parte ancora nel XX)”.<sup>6</sup>

La separazione o anche contrapposizione [*Auseinandersetzung*] di Stato e società civile è la soglia su cui si articola il complesso rapporto fra Stato e “politico” e, per dirla tutta subito, quella soglia si traduce nella formula costituzionale dello Stato di diritto. Tale è il senso della “costituzione moderna” a cui Schmitt dedica attenzione privilegiata negli anni tardo-weimariani che qui m’interessano: una costituzione di crisi perché ha prevalso il “modo democratico” in cui “tutti i settori fino a quel momento ‘neutrali’ –religione, cultura, educazione, economia– cessano di essere ‘neutrali’ nel senso di non-statali e non-politici. [E allora compare...] lo Stato *totale* proprio dell’identità fra Stato e società, mai disinteressato di fronte a nessun settore della realtà e potenzialmente comprensivo di tutti”.<sup>7</sup> Esso è retto da un criterio, che è quello del “politico” e si esprime nella formula (antecedente ad ogni formula morale estetica o economica) dell’amico-nemico. “Il significato della distinzione di amico e nemico è di indicare l’estremo grado d’intensità di un’unione o di una separazione, di un’associazione o di una dissociazione”: essa prescinde “da tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro tipo” ed è tale da consentire l’evidenza e la pratica del conflitto con l’altro, con lo straniero (ma forse meglio: l’estraneo).<sup>8</sup> Dunque ostilità, come presupposto finale ma anche come possibilità continuamente reale, alla base dello “specifico comportamento politico”.

Presupposto e possibilità che devono sempre essere in condizione di poter essere messe in atto, quando serve. Torna qui fuori lo Stato, con la sua costituzione, la quale dev’essere perciò imperniata sul momento decisivo e decisionale della pronuncia del nemico. Tutto ciò rappresenta la preoccupazione di Carl Schmitt nel suo tempo storico e a ciò egli dedica la sua opera scientifica, cercando di tenere insieme i principi della filosofia politica con gli strumenti della tecnica giuridica.

Ma Schmitt non è giurista nel senso rigoroso del termine. La sua visione del diritto come base e fondamento della comunità organizzata

6 Carl Schmitt. *Le categorie del “politico”...*, p. 105.

7 Carl Schmitt. *Le categorie del “politico”...*, p. 105.

8 Carl Schmitt. *Le categorie del “politico”...*, p. 109.

in Stato è troppo dipendente dallo sguardo storico che gli permette di vederne le crisi e trasformazioni. Come pure risulta troppo legata a pre-concetti di tipo filosofico o anche solo teorico che certamente inquinano il “metodo giuridico” imperante nella scienza giuridica tedesca.<sup>9</sup>

La consapevolezza di questa sua differenza di posizione si traduce anche in ipotesi scientifiche –ma basate su una “osservazione concreta” che sembra sempre richiamare la “realtà effettuale” di Machiavelli piuttosto che il metodo introspettivo di Hobbes– non solo sul primato del diritto pubblico su quello privato ma anche, entro a quello, sull’esistenza di tipi diversi di pensiero giuridico. Decisivi sono l’epoca precisa e il popolo preciso a cui il diritto di volta in volta si riferisce: “I diversi popoli e le diverse razze sono ordinate secondo diversi tipi di pensiero, e al predominio di un determinato tipo di pensiero può essere collegato anche il dominio spirituale e quindi politico sopra un popolo”.<sup>10</sup> Il problema di Schmitt a Weimar era quello di cogliere quale fosse il pensiero proprio del caso tedesco in quel frangente. Che questo lavoro di *Zeitdiagnostiker* sia stato da lui condotto anche sulla base del suo straordinario ingegno di teorico e di storico dell’esperienza politica occidentale non fa che aggiungere peso alla sua grandezza, ma allo stesso tempo in qualche modo costringe anche al ridimensionamento della portata assoluta di quest’ultima, mediante la necessaria riduzione del pensiero di Schmitt al filone storicistico così tipico del mondo tedesco moderno e ancora preponderante nei “discorsi” weimariani.

A monte –per quel che ci tocca qui– sta la considerazione (storica ma anche empirico-effettuale) che in Germania “Nel corso del XIX secolo una seconda recezione, non meno fortunata della prima, quella di un normativismo costituzionale di stampo liberal-costituzionalistico, ha distolto il pensiero costituzionale tedesco dalla realtà concreta dei problemi interni tedeschi, distorcendolo nel pensiero normativo ‘proprio dello Stato di diritto’”.<sup>11</sup>

Ma si trattava solo di “recezioni”. Anche questo è un elemento da considerare: c’è forse un “diritto tedesco” da riscoprire e riportare in auge? E si può attribuire a questo diritto la qualità di un “pensiero giuridico” autonomo, a sé stante, capace di coprire all’indietro e anche guidare in avanti la specificità tedesca? Che lo si voglia o no, questo è il problema che sta “effettualmente” a cuore a Carl Schmitt e a cui tutta

9 La sua posizione sembrerebbe speculare a quella di Max Weber, il quale dal diritto è finito alla sociologia (vedere Gerhard Dilcher: “Dalla Storia del diritto alla Sociologia. Il confronto di Max Weber con la Scuola storica del diritto”, *Scienza & Politica*, Vol. 19, N° 37, 2010, pp. 95-115).

10 Carl Schmitt. “I tre tipi di pensiero giuridico (1934)”, in *Le categorie del “politico”...*, pp. 247-275, qui p. 249.

11 Carl Schmitt. “I tre tipi...”, p. 249.

la sua sapienza teorica e diagnostica è orientata. Questo mi pare il vero punto di forza su cui Schmitt fa giocare la leva della sua rivoluzione –più che semplice rinnovamento– giuridica. La componente individualistica propria del liberalismo borghese della monarchia costituzionale ottocentesca è il bersaglio principale della sua visione decisionistica e vitalistica del diritto e dell'ordinamento. Questi ultimi si devono ispirare a criteri di sostanza e di concretezza, in termini di unità politica e volontà collettiva; i canali connettivi sono popolo e nazione, che sboccano in uno Stato di nuova concezione. Helmut König ha scritto di Schmitt:

Il giurista si è collocato sul terreno della realtà prodotta dalla Rivoluzione francese, cercando una risposta alla domanda di come fosse ancora possibile, in tali condizioni specificamente moderne, la fondazione di ordine politico. Egli scoprì così l'importanza della nazione, che a sua volta però non è un'idea reazionaria bensì una concezione moderna, nata politicamente nella Rivoluzione e nei testi dell'Abbé Sieyès.<sup>12</sup>

Ma c'è il problema della continuità che –esattamente come per il fascismo italiano– deve convivere con la rivoluzione. La genialità un po' perversa di Schmitt lo conduce a impiegare come cavallo di troia per il passaggio da un regime all'altro –che più legale non si può, anche da punto di vista concettuale: ma, lui stesso commenta “Senza continue e inevitabili presunzioni concrete, non vi è né teoria né prassi giuridica”<sup>13</sup> niente meno che la figura dello Stato liberal-democratico otto-novecentesco: lo Stato di diritto.

Il *nomos basileus* non può ridursi a semplice norma, dev'essere riferito a un ordine (–ordinamento) concreto, a un potere e a un'autorità concreta. Invece, sostiene Schmitt nei *Tre tipi*, “Tutti i sostenitori dello ‘Stato di diritto’ parlano questo stesso linguaggio e fanno dello Stato di diritto uno Stato della legge”. Ma la legge “pura” storicamente non esiste, essa dev'essere sempre concreta: “Infatti una legge non può applicarsi, attuarsi o eseguirsi da sola; né può interpretarsi, definirsi o sanzionarsi da sola; infine non può neppure –senza cessare di essere una norma– indicare o nominare essa stessa gli uomini concreti che la devono interpretare e attuare”.<sup>14</sup> Ciò induce già a pensare che l'accezione in cui Schmitt recupera lo Stato di diritto non è più quella (liberal-democratica) dello “Stato-legge” ma quella, concreta e nuova (che potrebbe anche finire per

---

12 Helmut König, “Die Politik eines Intellektuellen – Rezension zu: Stefan Breuer, *Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik*, Berlin 2012”, *Neue Zürcher Zeitung*, 29 novembre 2012.

13 Carl Schmitt, “I tre tipi...”, p. 250.

14 Carl Schmitt, “I tre tipi...”, p. 253.

essere nazional-socialista) dello “Stato-ordinamento” (e non certo a caso c'è subito una lunga citazione dall'*Ordinamento giuridico* di Santi Romano, 1917, tradotto in tedesco solo nel 1975 ma evidentemente conosciuto da Schmitt nella versione originale).

Naturalmente, a base dello Stato-ordinamento-ordine ci dev'essere l'insostituibile e inesauribile forza propulsiva e legittimante del “politico” come unità decisiva della comunità storica. Questa mi pare la cornice teorico-pratica dell'operazione definitoria compiuta da Carl Schmitt nella *Verfassungslehre* del 1928.<sup>15</sup>

Il discorso che mi accingo a fare è imbarazzante a causa della sua apparente contraddittorietà: si tratta infatti di porre in luce una eccezionale ri-politicizzazione dello Stato che conduce a un grado massimo di de-politicizzazione della società. Sto usando termini generici e imprecisi, che però appartengono al lessico scientifico di Carl Schmitt, che è ovviamente incentrato intorno al concetto del “politico”. Ciò vale anche per la *Verfassungslehre* (1928), che Ernst-Wolfgang Böckenförde ha cercato di liberare del suo troppo stretto vestito accademico collegandola in modo diretto con la teoria polemica dell'*amicus/hostis*, esposta nel *Begriff des Politischen* (1927) e con l'altra ipotesi schmittiana dello Stato come unità politica della nazione (*Staat, Bewegung, Volk*, 1933), fino a risalire alla nozione di sovranità presentata la prima volta nella *Politische Theologie* (1922), dove era altresì esibita la sua adesione al pensiero cattolico controrivoluzionario.

Per fare lavorare la mia ipotesi di lavoro, mi sembra opportuno prendere le mosse da uno dei punti nella storia dell'Occidente in cui il processo politico-costituzionale venne impiantato e messo alla prova. È lo stesso Schmitt ad ammettere l'importanza di Sieyès e della sua dottrina costituzionale (*Verfassungslehre!*). Nonostante l'enorme letteratura, anche recentissima, esistente sull'Abate e sul suo pamphlet *Qu'est-ce que le Tiers État?*, per la proposta di lavoro che voglio qui fare mi baso essenzialmente sull'“Introduzione” e le note di Roberto Marcucci all'ultima traduzione di *Che cosa è il Terzo Stato?*<sup>26</sup> Marcucci sottolinea la “esigenza [per Sieyès] di costituzionalizzazione del Regno, didascalicamente espressa con rigore cartesiano”.<sup>17</sup> Sarà questa la medesima intenzione di Carl Schmitt, condotta però avanti attraverso la critica corrosiva della costituzione vecchia del mondo liberale e borghese –che era poi quella a cui aveva aperto la strada il *Tiers État* di Sieyès?-. Allo scopo poi

15 Per la *Verfassungslehre* ho naturalmente seguito la traduzione in italiano di Antonio Caracciolo: Carl Schmitt. *Dottrina della costituzione*. Milano, Giuffrè, 1984.

16 Vedere Emmanuel Joseph Sieyès. *Che cosa è il Terzo Stato?* Camerano, Gwynplaine, 2016.

17 Emmanuel Joseph Sieyès. *Che cosa è...*, p. 15.

di forgiare una nuova costituzione, provocatoriamente usando proprio la vecchia chiave liberal-borghese-democratica di *Rechtsstaat*, ri-costituzionalizzata però da una base legittimatoria diversa: l'unità politica: 1928-1934! O addirittura, forse, questa unità politica era anche quanto Sieyès chiedeva, insistendo sulla transizione (1788-1789) dagli *Etats généraux* all'*Assemblée Nationale*?

Non si trattò solo di un evento epocale (gli *Etats* non si riunivano dal 1614) che portava alla ribalta, con significati nuovi e moderni, due concetti come quelli di nazione e di popolo. Si apriva infatti in tal modo, nella consapevolezza di Sieyès, una stagione costituzionale nuova: "Nel 1788 venne stabilita un'idea sana e utile; è la divisione fra il potere costituente e i poteri costituiti. Essa rimarrà fra le scoperte che fanno fare un passo avanti alla scienza; essa è dovuta ai francesi".<sup>18</sup> Nella condizione storica del tempo e con riferimento alla tradizione teorica e pratica della monarchia francese, il pernio intorno a cui tutto ruotava doveva essere quello della sovranità. Il Terzo stato turbava questa immagine, evocando il popolo come base dello Stato: unico principio di unità rispetto alla funzione divisiva dei ceti tradizionali del clero e dell'aristocrazia: "È nel popolo che risiede la totalità della potenza nazionale: è attraverso il popolo che l'intero Stato esiste".<sup>19</sup> All'idea di *constitution* (Condorcet) che ne scaturisce si potrebbe provare ad attribuire schmittianamente la seguente serie logica: popolo-potere costituente-opinione pubblica-plebiscito-stato d'eccezione-decisione-unità politica-*amicus/hostis*.

Per Sieyès il problema della sovranità è stato indicato da Lucia Rubinelli come limite oltre il quale si è potuto esplicitare il potere costituente, mentre Schmitt avrebbe di nuovo rovesciato il discorso: "è noto che Schmitt ha compresso il potere costituente di Sieyès con l'idea della sovranità democratica popolare, in modo da incanalare il principio democratico del potere del popolo verso un regime dittatoriale per acclamazione".<sup>20</sup> Ma va chiarito che per Schmitt certamente la volontà del popolo non si esprime attraverso l'apparato statistico della somma dei voti privati dei singoli elettori:

Quanto è più forte il potere del sentimento popolare, tanto più è certa la consapevolezza che la democrazia è qualcosa di diverso da un sistema di

18 Sono parole di Sieyès: Emmanuel Joseph Sieyès. *Che cosa è...*, p. 17.

19 Sembra trattarsi di sovranità, nelle parole di Louis-Emmanuel-Henri-Alexandre de Launay, Comte d'Antraigues (*Mémoire sur les Etats Généraux, leurs droit, et la manière de les convoquer*. Paris 1788, p. 246, citato dall'Introduzione di Martucci).

20 Lucia Rubinelli. "How to Think Beyond Sovereignty: On Sieyès and Constituent Power", *European Journal of Political Theory*, 17 aprile 2016, pp. 1-21, qui p. 13, nota 25. Disponibile in <https://doi.org/10.1177/1474885116642170>, accesso 24 maggio 2018. Tutte le traduzioni sono mie salvo indicazione contraria.



registrazione di voti segreti... Ma la crisi si sviluppa oggi in modo sempre più grave e non può essere evitata o eliminata da nessuna retorica cosmopolitana. Nella sua profondità, essa è l'inevitabile contraddizione di individualismo liberale e omogeneità democratica.<sup>21</sup>

Per lui anzi il popolo necessita di omogeneità per esprimere la sua volontà, che è legge. In ciò consiste esattamente il suo potere costituzionale.

A me pare che con Sieyès si sia aperto il processo di politicizzazione della società civile (su cui si ergerà il trionfo del capitalismo borghese), allo scopo di de-politicizzare lo Stato (quello della monarchia, che però, una volta depoliticizzato, diventerà alla fine Stato di diritto); mentre Schmitt, ribaltando nel popolo lo strumento del potere costituente, compie in certo modo un percorso inverso, proprio per ri-politicizzare lo Stato, de-politicizzando la società –la quale ha ormai versato tutta la sua forza nella costituzione statale, fatta di unità politica e decisione, ma soprattutto di movimento–. In tal modo, nel giro di un secolo e mezzo, il ciclo dello “spazio/tempo costituzionale” si è chiuso e si è aperto al mondo un nuovo ciclo di cui fatichiamo però a trovare la chiave. Anche lo stesso Schmitt se n'è occupato; ma lui non poteva immaginare un “oltre Schmitt”.

Serve forse dire che è finito il costituzionalismo moderno (sincronico) e che ne serve ormai uno diacronico, per il futuro?<sup>22</sup> Da Sieyès a Schmitt si è compiuto un cerchio, che è niente meno che il cerchio del moderno costituzionalismo, proprio attraverso la degenerazione dell'idea-prassi di potere costituente in quella di unità politica, tramite una *Verfassung* che va protetta ad ogni costo (*Der Hüter der Verfassung*, 1929), con il ricorso deciso e decisionale allo stato d'emergenza (*Die Diktatur*, 1921).

C'è già molta letteratura sul nesso Schmitt-Sieyès, ma non m'interessa una ricostruzione filologica, del resto ardua per la scarsità dei riferimenti testuali. M'interessa invece riconoscere tratti di fondo a cui Sieyès ha dato rilievo, per poi confrontarli con quelli a cui reagirà Schmitt nel suo proprio tempo. Sono cose banali e tutte inerenti al grande tema della costituzione, che ha dominato per centocinquanta'anni il campo politico dell'Occidente, dando luogo sostanzialmente al discorso sul costituzionalismo.<sup>23</sup> In estrema sintesi, si tratta dei grandi temi classici (per

21 Carl Schmitt. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Cambridge, MIT Press, 1988, p. 17. (Traduzione inglese di *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 1923-1926*, a cura di Ellen Kennedy).

22 Vedere Pierangelo Schiera. “Dal costituzionalismo sincronico a quello diacronico: la via amministrativa”, *Giornale di storia costituzionale*, N° 32, 2016, pp. 89-99.

23 Vedere Pierangelo Schiera. *El constitucionalismo como discurso político*. Madrid, Dykinson, 2012.

la monarchia francese, ma non solo) di popolo e di nazione, ma completamente rivitalizzati dall'idea di potere costituente abbinata a quella di cittadino e di società civile, anch'essi propri della più recente tradizione francese, ma già presenti nella svolta costituzionale inglese fra Sei- e Settecento, a partire da Thomas Hobbes, come ha spiegato Reinhart Koselleck, nel suo libro d'impronta schmittiana sulla patogenesi della società civile.<sup>24</sup>

Nel suo commento, Martucci ricorda che quello di Sieyès era solo un pamphlet, nello stile illuministico del tardo Settecento “grazie all'impiego di una tecnica raffinata di propaganda, messa a punto dopo uno studio critico di tutto ciò che la tradizione del secolo offriva in materia di pamphlets”. Non intendo sminuire l'opera di Schmitt suggerendo anche per i suoi interventi sullo Stato di diritto una simile appartenenza. Tanto più che ancora Sieyès non esiterà ad affermare “la politica è una scienza che io credo di avere compiuto”.<sup>25</sup> Anche qui siamo al confine fra diagnosi del proprio tempo e teoria dello Stato, ma questo forse è il senso di ogni scienza politica che si rispetti.

Non interessa qui collocare Sieyès nel pantheon dei fondatori del liberalismo, quanto porlo al “principio” del costituzionalismo moderno: ciò in base alle “conseguenze specifiche del suo rifiuto di sovranità a favore di potere costituente”. È su quel piano che qualche interprete contemporaneo ha tirato di nuovo in ballo il rapporto Schmitt-Sieyès “passando all'idea di potere costituente in modo da andare oltre le strutture dello Stato costituzionale per privilegiare un'idea anti-liberale, radicalmente democratica, di potere del popolo”.<sup>26</sup>

Credo di essere anch'io di quest'avviso, ma m'intriga il procedimento e la modalità con cui Schmitt recupera il principio democratico (contro la cui formulazione sia borghese che socialista aveva le più serie riserve) in chiave nazista. Lo fa, da buon (o cattivo?) giurista, riprendendo il filo giuridico della tradizione stalistica tedesca e proponendo il recupero di una concezione del diritto [*Recht*] diversa da quella [*Gesetz*] che aveva invece eretto la scienza del diritto pubblico dominante in quell'ultima fase dello “Stato di diritto” che infatti, per lui, si era però trasformato più prosaicamente in “Stato di legge”. Proprio contro (*amicus-hostis!*) quest'ultimo, l'antico termine-concetto *Rechtsstaat* riacquista significato positivo e rivoluzionario, in nome di un diritto dotato di anima e non solo di forma. È lo spettacolare paradosso che con la consueta

---

24 Vedere Reinhart Koselleck. *Critica illuministica e crisi della società borghese*. Bologna, Il Mulino, 1972. Introduzione di Pierangelo Schiera.

25 Emmanuel Joseph Sieyès. *Che cosa è ...*, p. 60.

26 Come scrive Lucia Rubinelli (“How to Think Beyond Sovereignty...”, p. 13).

maestria Carl Schmitt propone per tenere insieme tutto il suo discorso, non solo giuridico ma anche storico e filosofico e in ultima istanza politico, iniziato nel 1919 con *Politische Romantik* e proseguito nel 1921 con *Die Diktatur* e poi con *Politische Theologie* nel 1922. Già in questi primi lavori c'era la contrapposizione tra decisione (dittatura) e indecisione (propria del pensiero romantico e poi liberale): era dunque logico un studio sul parlamento, vero e proprio momento topico del liberalismo in contrasto anche con l'altro tema plebiscitario previsto nella costituzione di Weimar: così escono *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus* e *Römischer Katholizismus und politische Form* (1923), *Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie* (1926) e *Volksentscheid und Volksbegehren* (1927).<sup>27</sup>

Ma la costituzione di Weimar è o no democratica? Per Schmitt la proposta di Smend fondata sulla *Integration*<sup>28</sup> non risponde all'esigenza del popolo tedesco, il cui bisogno di omogeneità democratica dev'essere tenuto molto alto, in modo da poter esprimere una volontà che coincida con la legge. Il popolo come legislatore è principio democratico che si esprime nel "potere costituzionale" del popolo stesso: questa è l'essenza della costituzione di Weimar e non i suoi principi liberali (governo parlamentare e poteri legislativi del *Reichstag*); questo è anche il senso dell'art 48 della Costituzione, che prevede la figura del *Reichspräsident* come dittatore commissariale (*Hüter der Verfassung* 1929); ma già nel 1927/1928 –come più volte ricordato, ma vale la pena sottolinearlo– erano usciti *Der Begriff des Politischen* e *Die Verfassungslehre* e poi, nel 1932, *Legalität und Legitimität* e *Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*. Da questo momento s'intensificano gli interventi di Schmitt sul nuovo Stato come "Stato totale" ma anche sullo Stato di diritto, sotto la luce sempre più forte del nazionalsocialismo e del suo regime.

Questa mi pare la cornice teorico-pratica dell'operazione definitoria compiuta da Carl Schmitt anche nella *Verfassungslehre* del 1928.<sup>29</sup>

Abbiamo la fortuna di possedere molte riflessioni di Schmitt su sé stesso e i propri concetti e "posizioni": a partire appunto da *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939*, una raccolta del 1940 di 36 saggi pubblicati in quegli anni. Ernst Rudolf Huber ne ha fatto una recensione l'anno seguente sotto il titolo "Positionen und

27 Nel 1935 uscirà a Monaco, a cura di Hans Franck un *Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung*, il cui primo saggio è: Carl Schmitt, "Der Rechtsstaat", che si conclude con l'omaggio allo "Stato di diritto tedesco di Adolph Hitler".

28 *Verfassung und Verfassungsrecht* di Rudolf Smend apparve nel 1928.

29 Il *Begriff des Politischen* è dell'anno precedente, anche se preceduto da una conferenza tenuta da Schmitt nel 1925 presso la *Hochschule für Politik* di Berlino.

Begriffe'. Eine Auseinandersetzung mit Carl Schmitt".<sup>30</sup> Huber sottolinea la continuità dell'azione scientifica del suo maestro, scoprendone la chiave sistematica nel rapporto fra crisi della democrazia liberale e crisi del corrispondente moderno diritto internazionale. Il metodo impiegato è invece quello che oggi potremmo chiamare "concettuale", dove però i concetti, pur nella loro purezza definitoria, sono solo strumenti di confronto e contrasto dialettico. Per questo motivo essi sono legati a situazioni date e alle posizioni che in queste ultime assume e occupa il loro stesso inventore e/o utente. I *Begriffe* insomma dipendono dalle *Positionen*: ciò che per Schmitt acquisterà grandissima importanza dopo la fine della guerra, nei suoi reiterati tentativi di spiegare la sua iniziale, ma illimitata, adesione al nazismo e a Hitler.

Una volta spiegato il titolo del libro, resta la domanda su quale fosse il senso unitario che Schmitt voleva dare al suo stesso percorso scientifico, da una parte, ma anche alla svolta politica verificatasi nel suo tempo, tra le due guerre mondiali, dall'altra. Per Huber, la transizione più significativa è stata quella dall'idea di decisione a quella di ordine, posta in luce da Schmitt stesso nel saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* del 1934. Anzi è nella tensione fra decisione e ordine, resa possibile dall'unità politica del popolo (forse, ancora meglio, del movimento) che si realizza lo Stato totale, sotto forma appunto di Stato di diritto: l'ordine infatti dev'essere concreto, riferito cioè a un diritto vivo e vivente che può procedere solo dal grado più alto di omogeneità popolare. Ma è un ordine della ragione pubblica –come crede di scoprire Schmitt per Hobbes analizzandone l'opera con *Der Leviathan*<sup>31</sup> o è un ordine che coinvolge anche la ragione privata e individuale? Domanda forse senza risposta, se non per la priorità esclusiva che comunque va data al potere diretto rispetto a quello indiretto, così corruttivo quest'ultimo del limpido rapporto che deve sussistere tra forza e responsabilità. D'altra parte "popolo" è un concetto di diritto pubblico e popolo sussiste solo in chiave di pubblicità.

Per Huber il bersaglio unico –la "polemische Situation"– della raccolta organizzata da Schmitt nel 1940 è, puramente e semplicemente, la "democrazia" "liberale" e in particolare la fusione (innaturale) dei due termini. Possono esistere forme politiche non liberali ma non anti-democratiche, come ad esempio il fascismo italiano; basta evitare ogni

---

30 *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, N° 101, 1941, pp. 1-44. Su Weimar vedere anche la raccolta di saggi di Horst Dreier. *Staatsrecht in Demokratie und Diktatur. Studien zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus*. A cura di Matthias Jestaedt e Stanley Paulson. Tübingen, Mohr-Siebeck, 2016.

31 Vedere Carl Schmitt. *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, cop., 1938.

tendenza alla neutralizzazione che quasi sempre si traveste di pluralismo.<sup>32</sup> Obiettivo dell'unità politica resta la decisione; tutto ciò che l'allontana o la limita va evitato. Ma anche il pluralismo, se opportunamente "neutralizzato" dalla decisione suprema, può condurre alla totalità dello Stato. Insomma una grande confusione, in cui affoga in primo luogo ogni discorso di costituzionalismo, in compagnia o meno del parlamentarismo.

Ma qui Huber dà anche la spiegazione di come l'uso "polemico" dei concetti politici serva alla stessa lotta politica.<sup>33</sup> Il suo ragionamento vale per "costituzionalismo", ma si può applicare ancora meglio, a mio avviso, per il lemma-concetto "Stato di diritto": "È forse un segno di cinismo politico e di indifferenza morale, ma allo stesso tempo un segno di freschezza, spirito d'attacco e intima forza, se talora come qui può capitare che nella lotta politica si conquisti il grido di battaglia avversario per poi utilizzarlo come arma efficace contro il nemico". Nel dare un senso alle cose tedesche fra le due guerre, Huber ne dà un resoconto che più schmittiano non potrebbe essere:

Questo processo è la prova che il costituzionalismo, nel suo particolare "stile tedesco" contrapposto al parlamentarismo dell'Europa occidentale, era la forma adeguata dello "Stato costituzionale" [*Verfassungsstaat*] in Germania, il quale anche in quest'epoca tarda conservava ancora una forza interna più intensa del parlamentarismo, che in Germania non aveva mai messo radici.<sup>34</sup>

### Ciò a partire dal fatto che

portatori del costituzionalismo erano in Prussia e nell'Impero l'esercito e la burocrazia, mentre portatori del parlamentarismo erano invece i partiti borghesi. Questo contrasto tra la struttura politica e quella sociale comportò una distinzione di tipo giuridico-costituzionale che non si esprimeva solo in modalità tattiche del sistema ma era radicata nella sua stessa essenza.<sup>35</sup>

Altrettanto crudo è il sistema di significati che Schmitt ricostruisce in quella che Huber chiama "la forma interna del diritto internazionale imperial[da parte delle potenze vincitrici]ista che si è sviluppato in

32 Pierangelo Schiera. "Korporativismus im Faschismus – nur Element der Systemsteuerung oder notwendige pluralistische Komponente des italienischen Totalitarismus?", in Gerd Bender, Rainer Maria Kiesow e Dieter Simon (eds.): *Das Europa der Diktatur: Steuerung, Wirtschaft, Recht*. Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 53-76.

33 Su ciò, ma con riferimento principale a Reinhart Koselleck, vedere Christof Dipper. "Il concetto di 'lotte semantiche' in Reinhart Koselleck", *Rivista storica italiana*, Vol. 129, N° 2, 2017, pp. 722-741.

34 Ernst Rudolf Huber. "'Positionen und Begriffe'. Eine Auseinandersetzung mit Carl Schmitt", *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, N° 101, 1941, pp. 1-44, qui p. 21.

35 Ernst Rudolf Huber. "'Positionen und Begriffe'...", p. 21.

questi decenni”. Il suo discorso del 1939 a Kiel sulla *Großraumordnung* non era che l'esito finale di un impegno di studio da lui svolto da anni indietro, intorno alle nuove forme del *modernen Imperialismus*, sulla base della fine del *ius publicum europaeum*. La sua posizione è ora palesemente diversa da quella assunta all'uscita dalla prima guerra mondiale, dove egli controbatteva all'imperialismo democratico i principi classici del vecchio diritto internazionale: libertà, indipendenza e unità di ogni singolo Stato. La spiegazione è, per Huber, che

dopo la guerra la Germania sconfitta faceva parte di quel fronte di popoli che usavano il vecchio diritto internazionale come diritto di resistenza contro egemonia ed imperialismo [da parte delle potenze vincitrici] –e questa posizione è la base di partenza in cui Schmitt si è dedicato a questa questione di diritto internazionale–.<sup>36</sup>

Punto intermedio di osservazione (dopo Versailles) è la Società delle Nazioni (Ginevra) vista come strumento dei due grandi imperialismi democratici di Francia e Gran Bretagna per mantenere ed esercitare la loro egemonia e non certo come espressione di un ordinamento universalistico. La grande trasformazione del diritto internazionale ha implicato la distruzione del concetto classico di guerra, consacrando con la Società delle Nazioni “il *ius belli* unilaterale degli imperi democratici”. In tal modo Huber può concludere che “la dottrina schmittiana del grande spazio [*Großraum*] di diritto internazionale ha il senso di riconoscere la realtà politica dell'imperialismo come un dato di fatto giuridico e di porre ciò a fondamento di un nuovo sistema di diritto internazionale”. Egli poi definisce ciò “il metodo della costruzione di concetti ‘conforme alla situazione’ e in tal senso concreta... Al posto di un principio astratto è la concreta realtà politica stessa ad essere elevata a posizione giuridica e a concetto giuridico”, eliminando così le falsificazioni che invece necessariamente derivano quando si parte da ideologie e astrazioni. La conclusione è che mentre l'imperialismo ottocentesco era solo “un sistema di forza di fatto” [*faktisches Machtssystem*], l'ordinamento odierno del grande spazio [*Großraumordnung*] sarebbe un genuino sistema di diritto.<sup>37</sup>

Come mi sembra evidente, di nuovo anche qui, come per la politica interna, è la particolare idea schmittiana di “diritto” a fare la differenza. C'è una dialettica fra forza e diritto: come deve strutturarsi la *Macht* per divenire *Recht*? Attraverso l'idea di ordine (*konkretes Ordnungsdenken*), fondato a sua volta “sulla base di ciascun popolo [*Volkstum*]”. Il diritto è

---

36 Ernst Rudolf Huber. “Positionen und Begriffe’...”, p. 21.

37 Ernst Rudolf Huber. “Positionen und Begriffe’...”, pp. 20-29.

tale perché è frutto di un ordine giusto [*gerechte Ordnung*]. È diritto in quanto realtà ordinata [*geordnete Wirklichkeit*], quindi anche forza ordinata [*geordnete Macht*], perché esercitata e amministrata in modo giusto [*gerecht*]: ciò vale anche nei confronti dei popoli subalterni da parte di quello egemone nell'ambito del *Großraum*.

Huber chiude la sua recensione del 1940 chiedendosi se la sistemazione teorica di Schmitt avrà successo e conclude: “solo il futuro potrà rispondere”. Oltre Schmitt, appunto.

## II

Nel 1972, la parte peggiore di quel “futuro” c'era già stata. E Schmitt era ancora lì, con la sua dottrina praticamente intatta. Su ispirazione di Gianfranco Miglio e con traduzione da parte mia, esce presso il Mulino a Bologna un'edizione italiana di alcuni suoi scritti principali, accompagnata da una *Premessa* in cui sono fissati alcuni punti per lui essenziali del suo lavoro. Cos'è a colpirmi di più, rispetto alle analisi degli anni weimariani e poi nazisti? La risposta è pronta: il venir meno del riferimento al diritto, sia come legge che come misura (giusta: *Maßnahme*). Il diritto era stata la via per la quale Schmitt aveva attraversato la repubblica di Weimar, nella sua critica alla costituzione liberal-democratica-borghese, per ristabilire lo “Stato di diritto” e con esso il “giusto diritto” nel regime di Adolph Hitler, ma anche la via sulla quale aveva sancito la fine del diritto internazionale interstatuale della pace di Vestfalia, preconizzando, con la teoria del grande spazio, gli imperi del nuovo secolo, pur sempre orientandosi al “caso” tedesco.

Ho già più volte ripetuto che non m'interessa qui misurare quanto stretto fosse il rapporto sussistente fra lo sviluppo teorico di Carl Schmitt e la crescita strepitosa dell'esperimento nazista in Germania: un rapporto intessuto di “concetti” e “posizioni” rivendicate nel loro intreccio ancora nella raccolta di saggi del 1940. Anzi, è proprio la consumata bravura di Schmitt nel mantenere in equilibrio la parte teoretica e quella diagnostica della sua attività a dare valore specifico alla sua prestazione di interprete di un momento cruciale di trasformazione della “esperienza politica occidentale” che forse con lui ha definitivamente perduto la sua “unità fondamentale di svolgimento”.<sup>38</sup> È questo infatti il risultato che più mi preme mettere in luce, anche a dimostrazione del fatto che gli eventi, o meglio

38 “L'unità fondamentale di svolgimento dell'esperienza politica occidentale” è il titolo del saggio scritto da Gianfranco Miglio nel 1957: ora in *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*. Vol. 1. Milano, Giuffrè, 1988, pp. 325-350.

le sequenze logiche di eventi –cioè le trasformazioni– hanno luogo a prescindere dalle diagnosi e ancor più dalle prognosi sul proprio tempo.

Col “giurista”, anzi *Kronjurist*, Schmitt si è infranta –a mio avviso– ogni ulteriore possibilità di regolare “per legge” la dinamica politica delle comunità umane. I criteri di legalità e legittimità si sono rivelati impropri a spiegare e giustificare gli incontri e gli scontri fra raggruppamenti umani; ma anche il principio dell’unità politica ha perso molto del suo mordente con il superamento dell’identità territoriale e nazionale. La vecchia critica alla presunta neutralità della tecnica non ha perso il suo peso ma viene acquistando significato politico nuovo nella “misura” in cui la tecnica stessa diviene – forse al posto del diritto ottocentesco, esso pure sempre più trasformatosi in tecnica –il luogo obbligato in cui si srotola la vita degli uomini e delle donne–. Così i grandi temi della libertà e dell’eguaglianza, del liberalismo e della democrazia, sono sottoposti a coniugazioni sempre più frammentarie e riduttive che spesso nascondono soltanto i terreni impervi della bio-politica e della nuda-vita. Non è più tempo di costituzionalismo, insomma. Da discorso politico,<sup>39</sup> quest’ultimo si sta trasmutando in esibizionismo assembleare.

Numerosi e costanti sono stati i tentativi di andare oltre Schmitt, alla ricerca dei nuovi “campi” in cui si potesse di nuovo radicare il politico. Senza risultati originali però, perché sia la critica marxista che quella liberale (neoliberalismo) non sono in realtà mai uscite dal recinto dell’economico, quando non addirittura del mercato. E non è certo sufficiente –anche se ovviamente ne va tenuto conto– allargare lo scenario alla dimensione globale, limitandosi a proiettare su di esso in modalità macro le stesse “visioni” che avevano nutrito i sogni e i bisogni, ma anche le pratiche politiche, della micro-modernità.

C’è piuttosto da chiedersi che fine può aver fatto il dispositivo complesso utilizzato da Schmitt per fare scorrere il suo ragionamento politico lungo i secoli di questa modernità. Ha probabilmente ragione Nicoletti<sup>40</sup> a ricordare che fu nella *Politische Theologie* che Schmitt fissò il possibile ponte fra il reale e l’ideale, proponendo simmetria fra un dio onnipotente e l’onnipotenza di un legislatore umano che per ciò stesso è anche onnipotente guida dello Stato: il consenso diffuso e comune è la base stessa della vita della comunità, cioè della costituzione. C’è ancora spazio oggi per una visione “teologica” del genere? Ma, prima di tutto, ve ne sarebbe ancora bisogno? E che nesso vi può essere fra il teologico e il biologico?

---

39 Vedere Pierangelo Schiera. *El constitucionalismo...*, e “Dal costituzionalismo sincronico...”.

40 Vedere Michele Nicoletti. *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*. Brescia, Morcelliana, 1990.



La domanda mi pare toccare in primissimo luogo proprio l'idea di potere costituente, riguardo sia ai possibili contenuti attuali che agli eventuali suoi soggetti titolari. Ma su questo tema c'è ormai letteratura sovrabbondante, su cui mi pare inutile insistere. A me interessa piuttosto tornare a chiarire che intorno al potere costituente si è mossa anche gran parte dell'azione teorica di Carl Schmitt nel periodo cruciale che ho posto al centro della mia indagine qui. Egli ha tradotto con "*verfassungsgebende Gewalt*" il "*pouvoir constituant*" dell'abate Sieyès, intendendo con ciò il potere o l'autorità di decidere su tipo e forma di esistenza dello Stato o dell'unità politica.<sup>41</sup>

Antonio Negri presenta invece così il suo lavoro su *Potere costituente*: nell'epoca nella quale i paradigmi politici della modernità sono in crisi ed è stata proclamata la fine del marxismo e della sinistra, il potere costituente presenta una narrazione, vigorosa e ampiamente fondata dal punto di vista storico, della genealogia e delle promesse del pensiero e della pratica rivoluzionaria. Al centro sta il conflitto tra il potere costituente, forza democratica di innovazione istituzionale, e il potere costituito, cioè la fissazione del potere nelle costituzioni formali e nell'autorità centrale dello Stato. Questo conflitto definisce, secondo Negri, il dramma delle rivoluzioni moderne, dalla Firenze di Machiavelli all'Inghilterra di Harrington, dai dibattiti dei padri fondatori della costituzione americana a Sieyès, Marx e Lenin. Il "potere costituente" apre all'analisi di una nuova maniera in cui la potenza e l'azione delle masse possano essere comprese per costruire un futuro radicalmente democratico.<sup>42</sup>

Per Bellamy invece il costituzionalismo liberale nelle sue tre declinazioni contemporanee (libertario, deontologico, comunitarista) propone soluzioni di svuotamento dell'agire politico: la versione libertaria propone la sostituzione della politica con il mercato, quella deontologica la costituzionalizzazione della politica, e infine quella comunitarista suggerisce un contenimento della politica per mezzo della società civile. E conclude:

In realtà, gli scritti neo-repubblicani, sia quelli che adottano un approccio giuridico sia quelli che adottano un approccio prevalentemente politico, non si discostano di molto dalla posizione kantiana presente nel costituzionalismo liberale contemporaneo, secondo la quale non è possibile per una collettività agire secondo la volontà generale in assenza del governo rappresentativo.<sup>43</sup>

41 Vedere Carl Schmitt. *Dottrina della costituzione...*, pp. 50-51.

42 Vedere Antonio Negri. *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*. Roma, Manifestolibri, 2002.

43 Richard Bellamy. *Political Constitutionalism: A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy*. Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 12.

In definitiva, la distinzione fra costituente e costituito non rimanda inevitabilmente ad una totale alterità del primo momento rispetto al secondo, alterità intesa qui come differenza fra presenza e rappresentanza. Esso invece rinvia piuttosto alle possibilità che una concezione della politica come ambito relativamente autonomo lascia aperte in termini di trasformazione dell'ordine costituito e di politicizzazione (intesa quest'ultima come messa in questione e di conseguenza come conflittualità) di temi esclusi dal contesto politico. Insomma, includere il potere costituente nella riflessione repubblicana significherebbe riconoscere il carattere riflessivo della politica nel senso che essa non può essere esclusivamente contenuta nel linguaggio giuridico. In altri termini, il potere costituente rappresenta l'unica forza in grado di ri-politicizzare temi esclusi dai poteri costituiti (i quali rappresentano il sistema istituzionale e i suoi meccanismi di funzionamento, nonché il ruolo dei poteri pubblici e privati).

Che conclusioni trarre? Cosa c'è oltre Schmitt?

A mio avviso, sinteticamente, oltre Schmitt non c'è più spazio —né ideo-logico né prassi-storico— per il costituzionalismo: almeno nell'accezione che se ne è consolidata in Occidente dall'epoca delle rivoluzioni a quella delle grandi guerre. Cioè come nucleo condiviso di organizzazione del potere da parte da un blocco sociale rimasto stabile per un paio di secoli (società civile a base borghese, sia pure evolutivamente di massa) e fondamentalmente ispirato a modelli di vita individual-prestazionali sulla base di sempre più diffuse aspettative sociali [*welfare*]. Quell'organizzazione riguardava in primo luogo la proiezione filosofico-naturale di diritti individuali ma subito anche il relativo sistema istituzionale e i suoi meccanismi di funzionamento, a partire dalla divisione dei poteri e dalla supremazia del legislativo, quindi della rappresentanza parlamentare. L'organizzazione funzionava, appunto, grazie all'impiego di quel rinnovato sistema di regolazione dei rapporti interumani che era il diritto. Di esso era innervato l'ordinamento (appunto giuridico), insieme ispirato dalla carta costituzionale ma anche ponte necessario fra quest'ultima e le asperità (conflitti sociali) della vita individuale e collettiva.

Abbiamo visto che questo costituzionalismo (che nell'esperienza tedesca rispondeva però a un'altra coniugazione, in quanto esprimeva in primo luogo la modalità di funzionamento della monarchia “costituzionale” —alias *monarchisches Prinzip*—) ha rappresentato il bersaglio privilegiato dell'analisi giuridico-costituzionale schmittiana, insieme alla forma politica diretta della sua messa in pratica, che fu lo Stato di diritto (da non dimenticare: anch'esso frutto —*Rechtsstaat*— della scienza giuspubblicistica tedesca a partire da metà '800, ma fondamentalmente ispirato alla dottrina politica kantiana).

A me pare che la sublimazione che Carl Schmitt ha compiuto del concetto stesso di “Stato di diritto”, rendendolo paradigma dello Stato nazista di Hitler, rappresenti la pietra tombale dell’intera idea-prassi costituzionalistica. Infatti, nel proporre quel salto mortale, pare che Schmitt si sia posto le stesse domande a cui aveva cercato di rispondere Sieyès, a proposito del Terzo stato, nel 1789. Anche lui in cerca del nuovo soggetto (rivoluzionario), lo individua nella terna Stato-Movimento-Popolo, mosso dall’obbiettivo dell’unità politica e incarnato nella figura comunitaria del *Führer*. Niente di più semplice e di più operativo, come si è visto: il massimo di potere costituente, che si è finalmente identificato col potere costituito.

Nonostante le finezze del dibattito ormai quasi secolare sul destino del potere costituente, io resto dell’avviso che quest’ultimo contenesse nel suo stesso modulo genetico la necessità di tradursi in potere costituito. E, come ho ripetutamente affermato, ritengo che del potere costituente, come di conseguenza del potere costituito e dello stesso costituzionalismo, non si possano che dare definizioni storicamente determinate: relativamente cioè ai periodi storici (e ai luoghi storici) in cui la coppia costituzione-ordinamento ha funto da ragione ultima dello Stato. Mi riferisco alla fase “costituzionale” della storia della “ragion di Stato” occidentale che a sua volta è quasi altrettanto lunga della storia dello “Stato moderno”. Insomma, voglio dire che Schmitt, con la sua appurata genialità, ha messo il punto fine a questa storia, non a caso andando anche a toccarne, nella ricostruzione dei fondamenti antropopolitici, le radici più profonde nella teologia e nella decisione di ultima istanza (eccezione).

Che cosa è rimasto, dunque? Da una parte sono rimaste proprio queste due istanze (teologia e politica), nella dimensione, direi, più antropologica che politica. Entrambe chiedono, in certo modo, risposta ed è in base a tale risposta che si sarà in grado di individuare le nuove forme di organizzazione del potere (*assemblages* secondo Saskia Sassen)<sup>44</sup> che vanno sostituendo l’ormai antico e glorioso macchinario statale. Il quale, secondo ogni evidenza, continua a funzionare soltanto nella sua capacità tecnica di agenzia di servizi comunitari, esercitati al livello territoriale consolidatosi fin dalla prima età moderna, entro quelli che sarebbero divenuti confini nazionali; ma sottoposto a continua erosione ad opera del dilagante operare di agenzie sovranazionali, più o meno globali.

---

44 Vedere Saskia Sassen. *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton, Princeton University Press 2008; a proposito della quale, Pierangelo Schiera. “Da un antico caso occidentale di logistics (il commissario) a variazioni sul tema della global governance”, *Scienza & Politica*, Vol. 23, N° 45, 2012, pp. 7-23.

Ma cosa dire dei suoi “apparati funzionali” di cui la costituzione dovrebbe essere la sintesi? Uso qui un’espressione dell’artista ungherese László Moholy-Nagy che nel 1922 aveva descritto la costituzione dell’uomo come “la sintesi di tutti i suoi apparati funzionali”, affermando che “l’uomo è nel suo periodo più completo quando gli apparati funzionali che lo costituiscono –le cellule come anche gli organi più complicati– fino al limite della sua capacità di prestazione sono formati in modo consapevole”.<sup>45</sup> Applicata alla costituzione politica, e non corporea, degli uomini, questa definizione solleva dubbi sull’effettiva auto-consapevolezza delle “forme statali” riemerse dal bagno delle due guerre mondiali, secondo criteri ispirati alle “democrazie” rappresentative borghesi ottocentesche e di primo Novecento.

Dove stanno oggi quegli “apparati funzionali”? Se sono ancora validi, dove sono allocati? Quelli dello Stato moderno fin dall’origine cinquecentesca sono stati visti nel fisco, nell’esercito e nella diplomazia. Un po’ più sofisticati erano quelli –intermedi, della fase saliente dello Stato, assoluto ma illuminato– di ordine e sicurezza, con in più il benessere, foriero anche di felicità materiale. Infine, la cittadinanza come base dei diritti individuali e la divisione dei poteri come base della funzione rappresentativa del parlamento. Da qui la visione “di diritto” dello Stato, con la conseguente supremazia appunto del diritto su ogni altro codice di legittimazione del potere.

Di un progetto così lungo e integrato è impossibile certificare la fine. Ma se ne possono indicare i cedimenti per poi magari diagnosticare se questi ultimi presentano una trama non del tutto casuale, in vista di qualche assestamento nuovo –e di qualche nuovo assemblaggio– in fase più o meno avanzata di attuazione. Tutto ciò tenendo ben presente che anche qui sto continuando a ragionare utilizzando concetti e formule esplicative desunte dalla “esperienza politica occidentale”, mentre il mondo attuale è sicuramente caratterizzato dall’uscita alla ribalta di dimensioni spazio-temporali diverse, di cui non so quasi niente. D’altra parte, la mondializzazione dell’esistenza fa passi da gigante, sia in termini di uniformazione del campo cruciale di informazione/educazione che in termini di tipizzazione e standardizzazione dei comportamenti. Scriveva Walter Gropius negli anni Venti del ’900:

Oggi si pensa ancora che con la “tirannide della tipizzazione” l’individuo sia violentato. È una favola confutata da molto tempo. In tutte le grandi epoche della storia l’esistenza di forme standard, che consapevolmente erano riconosciute tipiche, era un segno di una società civilizzata, ben ordinata. È generalmente

---

<sup>45</sup> Citato da “De Stijl”, in Monica Cioli: *Anche noi macchine! Avanguardie artistiche e politica europea*. Roma, Carocci, 2018, p. 72.

ricosciuto che la ripetizione di forme uguali per scopi uguali in un "progetto" così lungo e integrato esercita un'influenza rassicurante, civilizzatrice sull'uomo.<sup>46</sup>

Allora si era alla ricerca, da parte delle avanguardie artistiche, dell'uomo totale, secondo il modulo bio-sociologico e neo-utopico standard → misura → norma → disciplinamento; ma non molto diverso, esteriormente, era l'uomo totale distopicamente (e dispoticamente) inseguito dagli scienziati sociali (ma non solo) nazisti degli stessi anni, incluso Carl Schmitt. Ma oggi?

Il lavoro compiuto da Schmitt nella critica al modello liberale di democrazia e di Stato di diritto mi pare sia stato decisivo. Solo che esso ha portato all'unica conclusione che quel modello poteva avere: cioè alla fondazione dello Stato totalitario. Con ciò il lungo discorso sullo "Stato (moderno)" si è compiuto, rendendo impossibile ogni ritorno indietro, ad una visione democraticamente pacificata dei rapporti di forza all'interno dello Stato come pure al ristabilimento di normali relazioni (di pace o di guerra) fra gli Stati sul piano internazionale. La guerra fredda, da una parte, e lo *spirit of Philadelphia* dall'altra<sup>47</sup> hanno posto in evidenza quale fosse il nuovo quadro di riferimento della politica: un quadro necessariamente mondiale, peraltro già anticipato dallo scoppio delle due grandi guerre. L'espansione del quadro ha ovviamente mutato il ruolo dei soggetti in esso operanti. Quelli vecchi hanno per lo più perso le competenze su cui avevano costruito la loro stessa identità, mentre nuovi soggetti sono sorti a gestire competenze nuove. Ciò ha comportato gravi problemi di legittimazione in capo sia alle vecchie agenzie politiche (gli Stati nazionali) che a quelle di nuova formazione.

La formula politica che ha saputo meglio rispondere alla grande trasformazione –dopo l'esaurimento dell'esperienza sovietica– è certamente rappresentata da quel complesso teorico, ideologico e pratico che va sotto il nome di neo-liberalismo.<sup>48</sup> Per converso è progressivamente emerso il grande tema del *border*, inteso come limite dinamico da raggiungere e superare in vista di nuovi traguardi di eguaglianza e solidarietà, mediante movimenti ad alta conflittualità.<sup>49</sup> Ciò riguarda non solo il fenomeno grande della migrazione di popolazioni alla ricerca

---

46 Monica Cioli. *Anche noi macchine!*..., p. 72.

47 Vedere Alain Supiot. *The Spirit of Philadelphia: Social Justice vs. Total Market*. London, Verso, 2012.

48 Il fascicolo N° 57 della rivista *Scienza & Politica* (2017) è dedicato, per cura di Adelino Zanini, a "Coniugazioni politiche del verbo economico" e, più sostanzialmente, a tematiche inerenti al tema del neoliberalismo.

49 Vedere Sandro Mezzadra e Brett Neilson. *Border as Method: Or, the Multiplication of Labor*. Durham, Duke University Press, 2013.

disperata di pace e di benessere, ma anche l'implosione di blocchi sociali e istituzionali finora mantenuti sotto controllo da parte delle autorità statali tradizionali. Il moltiplicarsi di grandi città metropolitane da una parte e lo scoppio di populismi a carattere sovranista, con implicazioni secessive di tipo regionalista, dall'altra, stanno accompagnando il processo di globalizzazione. Quest'ultimo sembra premiare le posizioni neo-liberali dominanti, ma è altrettanto certamente lo spazio di riferimento di movimenti e azioni di lotta e di liberazione, mediante tecniche sempre più diffuse di *occupy*. Il panorama complessivo sembra però quantitativamente dominato da una generale tendenza di disaffezione e assenteismo delle grandi masse a cui la politica comunque si rivolge. Oltre alla sovranità sta venendo meno l'altro carattere decisivo dell'obbligazione politica a cui, almeno in Occidente, siamo stati da lungo tempo vincolati: il carattere dell'identità e del consenso. A ciò si è accompagnato, nel secolo di cui stiamo parlando, la più grande mutazione, nei termini tecnici della comunicazione, che la nostra storia abbia forse mai conosciuto, proprio relativamente ai *mass-media*.

Queste mi sembrano le basi su cui lavorare, per provare a comprendere e orientare i nuovi confini della politica. O di che altro? È forse pensabile che, oltre al primato del diritto come strumento di legittimazione del potere, stia cedendo il passo anche l'autonomia del politico? In tal modo forse il cerchio della grande prestazione teorica di Carl Schmitt verrebbe chiuso del tutto e risulterebbe palese che quella prestazione non è stata altro che una meravigliosa sintesi di quel che la politica è trionfalmente stata nell'epoca dell'egemonia occidentale borghese. Le "categorie del politico" si dimostrerebbero –come tutte le categorie inventate dagli uomini– storicamente determinate, relative cioè a contesti contingenti e transeunti, destinati ad essere seguiti da altri contesti, per i quali occorre costruire categorie "altre".

Da tempo è in corso, ad esempio, una certa rivalutazione della teologia, ma anche del momento estetico o di quello tecnico, magari connesso all'intrattenimento e al tempo libero. Il grande Schmitt aveva già visto tutto questo e aveva parlato di uno slittamento progressivo dei "centri di riferimento": nell'"Epoca delle neutralizzazioni e delle spolticizzazioni" (il cui 1 § s'intitola "La successione dei differenti centri di riferimento"), egli scriveva:

Soprattutto, anche lo Stato acquista la sua realtà e la sua forza dal centro di riferimento delle diverse epoche<sup>50</sup> [... mentre poco prima aveva premesso...] Si tratta di quattro grandi passi secolari. Essi corrispondono ai quattro secoli e vanno dal

---

50 Carl Schmitt. "L'epoca delle neutralizzazioni e delle spolticizzazioni da Il concetto di 'politico'", *Le categorie del "politico"*..., pp.167-186, qui p. 174.

teologico al metafisico, da questo al morale-umanitario e infine all'economico, poiché i temi politici decisivi dei raggruppamenti amico-nemico si determinano proprio in base al settore concreto decisivo.<sup>51</sup>

Ma se non fosse così? Se il dissidio *amicus/hostis* fosse solo uno dei tanti dati antropologici che l'uomo è riuscito nella sua evoluzione a controllare e a superare verso l'obbiettivo primario di una "buona [invece che drammaticamente nuda] vita"? Sigmund Freud concludeva la sua risposta alla lettera di Einstein sul perché della guerra affermando, nel 1932: "di tutti i caratteri psicologici della civiltà, due sembrano i più importanti: il rafforzamento dell'intelletto, che comincia a dominare la vita pulsionale, e l'interiorizzazione dell'aggressività, con tutti i vantaggi e i pericoli che da ciò conseguono".<sup>52</sup> Ciò riguarda però il livello-base –speriamo che sia vero!– dell'aggregazione sociale, cioè gli individui pensanti. L'aggregazione di per sé è invece un atto voluto, quindi appunto pensato, in funzione di risultati migliorativi della vita. La politica è stato uno dei modi con cui quel processo si è compiuto (per sottrarsi alla cifra melanconica dell'esistenza individuale ma poi anche sociale)<sup>53</sup> tramite il ricorso a dottrine e istituzioni, atte a promuovere questo o quel progetto politico: ogni progetto essendo calibrato su bisogni e risorse disponibili nelle diverse situazioni. Da sempre dico, celiando, che il pluriforme medioevo politico non sarebbe tramontato se avesse avuto a disposizione le moderne tecniche di gestione di dati complessi; invece ha dovuto cedere il passo alla burocrazia degli Stati moderni, quando il bisogno di amministrazione corrispondente alla complicazione delle relazioni economiche e sociali che ha esorbitato la struttura socio-politica medievale trovò risposta nella formazione di un macchinario istituzionale capace di apprestare misure adeguate ai nuovi bisogni. Ma non sarà uguale anche oggi, da quando il cerchio dello Stato moderno si è chiuso su sé stesso esprimendo la carica totalitaria che l'animava forse dall'inizio, come sembrano insegnarci i suoi primi teorici, da Machiavelli a Hobbes?

Nell'appena citata lettera, Freud propone a Einstein di "sostituire la parola 'potere' con la parola più incisiva e più dura 'violenza'". Ma il nesso diritto-violenza, all'interno di quello più ampio di diritto-giustizia, è

51 Carl Schmitt. "L'epoca delle neutralizzazioni...", p. 168.

52 Lo scambio di lettere fra i due Grandi venne pubblicato nel 1933 col titolo *Why War?*, senza però raggiungere la circolazione che era stata sperata.

53 Vedere i vari saggi dedicati alla "melancolia", in Pierangelo Schiera: *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*. Bologna, Il Mulino, 1999, ma anche nel III vol. di *Profili di storia costituzionale: Società e Stato per una identità borghese. Scritti scelti*. Brescia, Morcelliana, 2014.

anche al centro del lavoro di Walter Benjamin del 1921.<sup>54</sup> La violenza del diritto non può essere giusta se è semplice violenza conservatrice del diritto, cioè violenza amministrata: “Sull’interruzione di questo ciclo magico delle forme mitiche del diritto, sulla destituzione del diritto e della violenza su cui esso si fonda, analogamente a come queste si fondano sul diritto, e in definitiva sulla destituzione della violenza statale, si basa una nuova epoca storica”.<sup>55</sup> Parlare di incivilimento è forse infantile, ma non può far male, se si tiene a mente che esso consiste nell’individuazione di *borders* e nella lotta per raggiungerli e superarli.

Lotta di chi contro chi? è la domanda che resta, che è poi la domanda relativa ai nuovi soggetti che saranno destinatari e/o titolari della trasformazione in corso. “Uomini e gruppi” si diceva una volta e si deve continuare a dire anche oggi, sapendo che a mutare sono le circostanze (di nuovo i *borders*) e non la sostanza della vita, riconducibile forse ancora alle quattro pulsioni freudiane di autoconservazione, piacere, aggressività e calcolo di vantaggi e svantaggi, con la variabile, difficilmente calcolabile ma storicamente documentabile, del rafforzamento dell’intelletto (che forse tocca anche l’eventuale crescita in “bontà” degli uomini).

Come già nella transizione dal pluralismo politico medievale all’unitarismo territoriale dello Stato moderno, sarà l’amministrazione la funzione politico-sociale che costringerà a nuovi assemblaggi istituzionali, oltre lo Stato (e oltre Schmitt)? Ciò va già sotto il nome di *governance*, senza peraltro che vi sia consapevolezza diffusa e acquisita di un significato davvero “costituzionale” di tale termine-funzione: in rapporto anche con il suo “valore” politico.<sup>56</sup> Ne è buona testimonianza la seguente presentazione di una *panel discussion* moderata da Anne Peters e organizzato dal MPIL di Heidelberg nel suo ufficio di Berlino il 9 novembre 2017, col titolo: *The Politicization of Europe: Transnational Solidarity Conflicts and the Changing Structure of Economic Governance in the EU*:

Dall’inizio della crisi nell’Eurozona del 2008, la governance europea si è politicizzata in maniera significativa. La crisi ha drammaticamente aumentato la visibilità della politica europea. Mentre in precedenza molti conflitti su distribuzione e riconoscimento fra e all’interno di Stati membri sono stati mediati o risolti, essi hanno invece sviluppato una nuova qualità e intensità nel corso della crisi dell’Eurozona. Allo stesso tempo, i parlamenti nazionali come istituzioni primarie di soluzione di conflitti hanno perso influenza, a causa di interdipendenze politiche ed economiche come pure di una crescente governance economica europea. Per converso

---

54 Vedere Walter Benjamin. *Per la critica della violenza*. Roma, Alegre, 2010.

55 Massimiliano Tomba. “Introduzione”, in Walter Benjamin: *Per la critica...*, pp. 9-53, qui p. 41.

56 Da ultimo: Alain Deneault. *Governance. Il management totalitario*. Vicenza, Neri Pozza, 2018; Colin Crouch. *Salviamo il capitalismo da se stesso*. Bologna, Il Mulino 2018, citati in Benedetto Vecchi. “Il prezzo senza volto di un ingranaggio”, *Il Manifesto*, 29 aprile 2018.



le corti costituzionali e di vertice nazionali sono divenute cruciali per contestare la governance della crisi.

Si trattava, all'inizio, di amministrazione, poi di *governance*, e sempre anche di politica. Ma sono sempre cose di vertice. Siamo sempre dentro alla logica verticale di esercizio del potere: ciò che facilita e incrementa la sua transitività in violenza. Sarà possibile intrecciare (non dico sostituire) a questa verticalità una teoria-prassi di gestione orizzontale del potere?

Grande assente dalla considerazione generale resta infatti il telaio stesso su cui i due fili della partecipazione e della sovranità sono stati fino ad ora tessuti, cioè la pubblica amministrazione. Se ne parla solo per i suoi aspetti tecnici, di buon funzionamento, di prestazione di servizi pubblici e comuni, senza accorgersi che proprio lì trovano ragione la maggior parte dei sogni-bisogni della cittadinanza e dunque anche la politica nella sua dimensione più dimessa e meno gridata, che è appunto la ragione per cui i cittadini accettano senza quasi accorgersene tante mutilazioni alla loro "libera" personalità. La politica più scontata anche, che ha molto a che fare con il benessere degli uomini e con la loro felicità, nei termini attuali e concreti della vita quotidiana, nei posti in cui vivono e lavorano e dove sanno –o dovrebbero sapere– di cosa esattamente si tratta. A me pare che dovrebbe essere qui dove cercare nuovi spazi per i cittadini, ripristinando un loro senso di responsabilità e accompagnando l'esercizio di loro fondamentali diritti al risveglio di elementari doveri di solidarietà, nei diversi gruppi in cui ciascuno si trova ad operare.

Ciò comporterebbe naturalmente, prima di tutto, un esercizio di auto-educazione del cittadino a cogliere meglio la sua posizione nel mondo (misura, 1), a cominciare dai piccoli ruoli che ciascuno quotidianamente svolge e con una migliore considerazione degli aspetti "collettivi" che tutti quei ruoli implicano. Ma poi comporta anche la messa in opera di indagini di conoscenza e verifica continua e progressiva dei sogni-bisogni dei cittadini medesimi (misura, 2) da parte dell'intera società civile, più che dello Stato. In tal modo si potrebbe tentare di costruire una sorta di "paniere del cittadino" e di metterlo a disposizione di tutti. Si può chiamarla anche educazione civica,<sup>57</sup> ma deve diventare effettiva e perenne e a nessuno dev'essere consentito di sottrarsi, pena... non so: ma credo che in qualche modo vi possano essere anche delle sanzioni, dirette o indirette, per chi non accetta di "partecipare" al vivere comune e al buon governo che, messi insieme, fin da sempre nella nostra civiltà

---

57 Norberto Bobbio seppe inventare un titolo prodigioso per noi giovani post-crociani neo-marxisti degli anni Cinquanta: *Politica e cultura*. Torino, Einaudi, 1955.

costituiscono la formula del “bencomune”.<sup>58</sup> Infine, finalmente, dovrebbero darsi i necessari interventi da parte dei governanti (misura, 3), ma il più possibile partecipati da parte dei cittadini (ormai educati ai propri doveri anche amministrativi e informati egregiamente da una persistente inchiesta sociale) e da loro controllabili e sanzionabili. Si tratterebbe, in fin dei conti, dei miei soliti tre gradi di “misura”.<sup>59</sup>

Prima di liquidare il discorso, lasciate che mi faccia l’ultima domanda, che certamente renderà più facile la liquidazione stessa: Come si farebbe a impostare un processo del genere? Innanzitutto derubricando la maggior parte possibile dei problemi di “costituzione” a problemi di “amministrazione”. Secondariamente, e di conseguenza, dando tutto il peso che serve al diritto amministrativo, nella sua scienza e nella sua pratica, ma facendo ogni sforzo per superare la soglia solo tecnico-funzionale che da sempre gli è stata attribuita per alleggerire l’aura di aridità e, in fondo, inutilità che esso presenta per il cittadino comune. In terzo luogo, ripristinando nel diritto amministrativo (che, com’è noto, non ha fortunatamente un Codice) la titolarità soggettiva del cittadino, accanto e prima di quello dello Stato e dei suoi organi di esercizio. Infine affermando il principio che esso non serve solo per “ottenere” dallo Stato qualcosa (concessioni, autorizzazioni e in generale “misure”) oppure per riparare tramite la giustizia amministrativa danni prodotti dallo Stato stesso al cittadino, ma serve ai cittadini per “fare” loro stessi amministrazione, “servendosi” di quei “servitori” pubblici o civili che sono appunto i tecnici dell’amministrazione, nei diversi settori e ai vari livelli.

È dunque anche questione di livelli. Mentre è pensabile ed attuabile che un cittadino possa esercitare potere esecutivo –rivestendo quindi un ruolo di attore amministrativo pubblico– su fattispecie molto vicine al suo ambito di vita e ancor più è possibile che di tale ruolo possa essere investito un gruppo organizzato e riconosciuto di cittadini a livello locale, è del tutto logico che ai livelli superiori di problematica debbano venir dedicate competenze e misure adeguate alla complessità dei casi, nel rispetto delle abilità tecniche di volta in volta richieste. Ogni proposta di democratizzazione del procedimento amministrativo deve perciò fare i conti con la capacità del sistema sociale, economico e politico di misurare i livelli di competenza dell’azione amministrativa, tenendo naturalmente conto della variabilità di tali livelli e quindi appoggiandosi su un osservatorio permanente dei medesimi, che valuterà anche il grado,

---

58 Vedere Pierangelo Schiera. *La misura del ben comune*. Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2010.

59 Vedere Pierangelo Schiera “Misura per misura. Dalla *global polity* al buon governo e ritorno”, *Scienza & Politica*, Deposito N° 1, 2015.

sperabilmente crescente, di attitudine amministrativa dei singoli e dei gruppi e sarà altresì in grado di fornire loro competenze di analisi e d'intervento sempre più specializzate.

Se questo non si chiama federalismo, non so cosa sia. Il problema è di inquadralo nella prospettiva delle forme di governo più che in quella più consueta delle forme di Stato. In tale ottica, potrebbe essere di aiuto una considerazione attenta dell'esperienza dell'Unione Europea. Anche se è di moda, con e dopo Brexit, insistere sulla pesantezza della dimensione amministrativa dell'Unione, rispetto alla sua struttura direttamente politica, a me pare che invece proprio questo carattere dovrebbe servire ai teorici per scoprire la novità di quell'esperienza anche con riferimento alla stravagante proposta di "attivismo amministrativo" dei cittadini che vado qui facendo. Se si immaginasse di vedere strutturata l'Unione Europea anche per via regionale e più generalmente locale, diverrebbe forse più facile riconoscere che anche il livello più basso di "gioco amministrativo", a livello individuale o di gruppi locali, inerisce ad una sola filiera (federalistica) dal basso verso l'alto, parallela a quella politico-costituzionale tradizionale.

Quest'ultima, a sua volta, verrebbe certamente toccata e profondamente alterata dal ri-assetto amministrativo che sto proponendo, verso una soluzione di federalismo globale in cui le due funzioni di rappresentanza politica e di attività amministrativa s'intreccerebbero, dando luogo a sistemi politico-istituzionali ibridi, ma per questo capaci di trasformarsi con maggiore facilità, tenendo dietro alle modifiche che la globalizzazione sempre più imporrà al modo di vivere insieme degli uomini.

"Chi governa il mondo?", ma "In nome di chi?" Il mondo non finisce infatti a Bruxelles; anzi il ritardo con cui si è dato mano alla costruzione di un'Europa politicamente unita, se da un lato conferma la crisi del principio di sovranità che non è riuscito a slegarsi dal suo ancoramento "antico" negli Stati sorti dalla Pace di Vestfalia, dall'altra consente di proiettare il discorso del federalismo a livello globale. Così si recuperano altri soggetti, decisivi ormai sul mercato internazionale, verso i quali pure i cittadini si devono poter organizzare e resistere, qualora ritengano di venirsene sopraffatti. La letteratura in tema è gigantesca, sia nel dipingere il quadro economico, sociale e politico della globalizzazione (in chiave però perlopiù neo-liberale), sia nel mostrare le istituzioni di autoconservazione e difesa che la globalizzazione stessa ha già posto in essere e che si stanno coordinando anche secondo i principi dell'omologazione, della trasparenza e dell'equità.

Le due domande che ho appena posto le ho tratte dai titoli di due libretti di autori ben noti: il primo è di Sabino Cassese e affronta direttamente il tema più difficile, dando un'idea della pluralità delle forze e

delle istituzioni che, in maniera certo non sempre armonica e ordinata, tendono a comandare nel mondo. Il quadro che ne risulta è assai ricco, anche se ormai superato dalla continua accelerazione dei rapporti internazionali intercorrenti fra soggetti sia pubblici che privati, per usare una terminologia a sua volta obsoleta. Cassese si pone anche il problema di un “diritto amministrativo globale”, in termini di democrazia e di partecipazione. Conclude infatti il suo esame con un capitolo dedicato alla “democrazia come problema globale”. Il suo discorso è così destinato a rimanere aperto, vista anche l’impostazione schiettamente giuridica che Cassese mantiene dall’inizio alla fine.<sup>60</sup> Ancora più giuridicamente dedicato è il libro di Armin von Bogdandy e Ingo Venzke, dove viene esaminato il profilo giurisdizionale del “governo globale”, tra il consueto rimando all’opzione fondamentale per la democrazia e il riconoscimento alla giurisdizione globale di una sorta di “principio speranza” per l’intera umanità. Tale principio – mi sembra di capire – si traduce nella speranza di una cittadinanza globale, in nome della quale dovrebbero funzionare i tribunali internazionali. Purché tale cittadinanza sia espressione della ineludibile struttura pluralistica propria di ogni legittimazione democratica.<sup>61</sup>

Tale struttura però inizia dal basso, anche se può e deve giungere a reggere la *global governance*. “Global” è infatti concetto di solito usato soltanto per designare le relazioni “macro”, fra Stati o altri soggetti coinvolti, a livello mondiale. Non è così: il globale riguarda, nella sua interezza, l’insieme dei rapporti inerenti a un determinato sistema. Se il quadro di quel sistema è oggi il globo, per poterne cogliere la complessità ma anche l’interno funzionamento bisogna partire dal basso.

È in basso che i cittadini radicano la loro titolarità a partecipare al ben comune ed è in basso che principalmente svolgono la loro funzione di “governati”. È allora dal basso che deve iniziare il loro coinvolgimento con il governo. È in nome di quei cittadini “bassi” che si gioca la legittimazione democratica ed è lì che anche i problemi amministrativi e giurisdizionali delle sfere alte del globale devono tornare a ricercare la loro radice.

---

60 Vedere Sabino Cassese. *Chi governa il mondo?* Bologna, Il Mulino, 2013.

61 Vedere Armin von Bogdandy e Ingo Venzke. *In wessen Namen? Internationale Gerichte in Zeiten globalen Regierens*. Berlin, Suhrkamp, 2014.

## Bibliografia

**Bellamy, Richard.** *Political Constitutionalism: A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy.* Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

**Benjamin, Walter.** *Per la critica della violenza.* Roma, Alegre, 2010.

**Bobbio, Norberto.** *Politica e cultura.* Torino, Einaudi, 1955.

**Breuer, Stefan.** *Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik.* Berlin, Akademie Verlag, 2012.

**Cassese, Sabino.** *Chi governa il mondo?* Bologna, Il Mulino, 2013.

**Cioli, Monica.** *Anche noi macchine! Avanguardie artistiche e politica europea.* Roma, Carocci, 2018.

**Crouch, Colin.** *Salviamo il capitalismo da se stesso.* Bologna, Il Mulino 2018.

**Deneault, Alain.** *Governance. Il management totalitario.* Vicenza, Neri Pozza, 2018.

**Dilcher, Gerhard.** “Dalla Storia del diritto alla Sociologia. Il confronto di Max Weber con la Scuola storica del diritto”, *Scienza & Politica*, Vol. 19, N. 37, 2010, pp. 95-115.

**Dipper, Christof.** “Il concetto di ‘lotte semantiche’ in Reinhart Koselleck”, *Rivista storica italiana*, Vol. 129, N° 2, 2017, pp. 722-741.

**Dreier, Horst.** *Staatsrecht in Demokratie und Diktatur. Studien zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus.* Tübingen, Mohr-Siebeck, 2016.

**Harrington, Austin.** *German Cosmopolitan Social Thought and the Idea of the West. Voices from Weimar.* Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

**Huber, Ernst Rudolf.** “‘Positionen und Begriffe’. Eine Auseinandersetzung mit Carl Schmitt”, *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, N° 101, 1941, pp. 1-44.

**König, Helmut.** “Die Politik eines Intellektuellen – Rezension zu: Stefan Breuer, Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik, Berlin 2012”, *Neue Zürcher Zeitung*, 29 novembre 2012.

**Koselleck, Reinhart.** *Critica illuministica e crisi della società borghese*. Bologna, Il Mulino, 1972.

**Mezzadra, Sandro e Neilson, Brett.** *Border as Method: Or, the Multiplication of Labor*. Durham, Duke University Press, 2013.

**Miglio, Gianfranco.** *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*. Vol. 1. Milano, Giuffrè, 1988.

**Negri, Antonio.** *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*. Roma, Manifestolibri, 2002.

**Nicoletti, Michele.** *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*. Brescia, Morcelliana, 1990.

**Rubinelli, Lucia.** “How to Think Beyond Sovereignty: On Sieyès and Constituent Power”, *European Journal of Political Theory*, 17 aprile 2016, pp. 1-21. Disponibile in <https://doi.org/10.1177/1474885116642170>, accesso 24 maggio 2018.

**Saskia Sassen.** *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton, Princeton University Press 2008.

**Schiera, Pierangelo.** *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*. Bologna, Il Mulino, 1999.

— “Korporativismus im Faschismus – nur Element der Systemsteuerung oder notwendige pluralistische Komponente des italienischen Totalitarismus? ”, in Bender, Gerd; Kiesow, Maria Rainer e Simon, Dieter (eds.): *Das Europa der Diktatur: Steuerung, Wirtschaft, Recht*. Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 53-76.

— *La misura del ben comune*. Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2010.

— “Da un antico caso occidentale di logistics (il commissario) a variazioni sul tema della global governance”, *Scienza & Politica*, Vol. 23, N° 45, 2012, pp. 7-23.

— *El constitucionalismo como discurso político*. Madrid, Dykinson, 2012.

— *Profili di storia costituzionale: Società e Stato per una identità borghese. Scritti scelti*. Vol. 3. Brescia, Morcelliana, 2014.

— “Misura per misura. Dalla global polity al buon governo e ritorno”, *Scienza & Politica*, Deposito N° 1, 2015.

— “Dal costituzionalismo sincronico a quello diacronico: la via amministrativa”, *Giornale di storia costituzionale*, N° 32, 2016, pp. 89-99.

— “Kultur and Civilisation: The Tradition of Deutsche Wissenschaft and Weimar Cosmopolitanism. A Review Essay”, *Sociologica*, Vol. 11, N° 3, 2017. Disponibile in <https://doi.org/10.2383/89516>, accesso 24 maggio 2018.

**Schmitt, Carl.** “Der Begriff des Politischen”, *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, N° 58, 1927, pp. 1-33.

— *Verfassungslehre*. München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1928.

— *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, cop., 1938.

— *Le categorie del “politico”*. Bologna, Il Mulino, 1972.

— *Dottrina della costituzione*. Milano, Giuffrè, 1984.

— *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Cambridge, MIT Press, 1988.

**Sieyès, Emmanuel Joseph.** *Che cosa è il Terzo Stato?* Camerano, Gwyn-plaine, 2016.

**Supiot, Alain.** *The Spirit of Philadelphia: Social Justice vs. Total Market*. London, Verso, 2012.

**Vecchi, Benedetto.** “Il prezzo senza volto di un ingranaggio”, *Il Manifesto*, 29 aprile 2018.

**Von Bogdandy, Armin e Venzke, Ingo.** *In wessen Namen? Internationale Gerichte in Zeiten globalen Regierens*. Berlin, Suhrkamp, 2014

**Weber, Max.** *Religion und Gesellschaft. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*. Tübingen, Mohr, 1920.

